

IPSOA il Lavoro nella giurisprudenza

Mensile di giurisprudenza e dottrina

ISSN 1591-4178 - ANNO XXVIII - Direzione e redazione - Via dei Missaglia, n. 97 - 20142 Milano (MI)

6/2020

 edicolaprofessionale.com/lavgiur

La videosorveglianza secondo la CEDU

Il diritto di critica del lavoratore sindacalista

Rilevanza disciplinare delle opinioni espresse in un gruppo *WhatsApp*

COVID-19

- Il lavoro agile al tempo della pandemia
- I lavoratori etero organizzati alla prova dell'emergenza sanitaria
- I limiti al licenziamento
- Decadenza dall'impugnazione del licenziamento

DIREZIONE SCIENTIFICA
Franco Carinci
Michele Miscione

COMITATO DI REDAZIONE
Valeria Fili



Impugnazione licenziamento

Covid-19 e decadenza dall'impugnazione del licenziamento

di Federico Maria Putaturo Donati - Professore associato di diritto del lavoro nell'Università di Napoli Federico II (*)

L'autore, dopo avere ricostruito la normativa emergenziale che prevede la sospensione dei termini sostanziali e procedurali, evidenziando le difficoltà di interpretazione che la stessa pone, si interroga sulla decorrenza o meno dei termini di decadenza dall'impugnazione del licenziamento durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

The author, after having reconstructed the emergency legislation that provides for the suspension of the substantive and procedural terms, highlighting the difficulties of interpretation that it poses, wonders about the starting date or not of the terms for challenging the dismissal during the epidemiological emergency from COVID-19.

Premessa

Con riguardo al licenziamento intimato prima o durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ci si è chiesti se rimangano sospesi o meno i termini di cui dell'art. 6, L. n. 604 del 1966 (1), che, nel testo novellato dall'art. 32, comma 1, L. n. 183 del 2010 (2), se dispone la impugnazione a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta (o da quella dei motivi, se successivi) (3), con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche tramite

l'intervento autonomo della organizzazione sindacale, al contempo, ne condiziona la efficacia al deposito del ricorso giudiziale entro i successivi centottanta giorni - già duecentosettanta prima delle modifiche ex L. n. 92 del 2012 (4) - o, qualora entro questo termine sia comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, nei sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo necessario al relativo espletamento.

Si tratta di un regime impugnatorio connotato dalla previsione di termini sostanziali di decadenza, non rilevabili di ufficio (5), che, per effetto del correttivo

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) L. 15 luglio 1966, n. 604.

(2) L. 4 novembre 2010, n. 183.

(3) Per la impossibilità di configurare la ipotesi della comunicazione differita dei motivi, a seguito delle modifiche recate all'art. 2, comma 2, L. n. 604 del 1966 dall'art. 1, comma 37, L. n. 92 del 2012, laddove prevede l'obbligo di motivazione del licenziamento contestuale alla sua intimazione, C.A. Nicolini, *L'evoluzione del regime delle decadenze nei rapporti di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, I, 617.

(4) L. 28 giugno 2012, n. 92.

(5) In questi termini, relativamente all'art. 6, comma 1, L. n. 604/1966, post L. n. 183 del 2010, cfr. Cass. 11 dicembre 2015, n. 25046, per cui, nel rito di cui all'art. 1, comma 48 ss., L. n. 92/2012, la eccezione di decadenza dalla impugnativa del licenziamento può essere proposta per la prima volta nella fase di opposizione, che non ha natura impugnatoria, ma si pone in rapporto di

prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase sommaria, tanto che il ricorso che la introduce deve contenere gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., ossia quelli idonei a delimitare il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria. Mentre con riferimento al secondo termine previsto a pena di inefficacia della impugnazione, e più in generale dell'articolato decadenziale introdotto dal Collegato lavoro, cfr. Cass. 21 marzo 2017, n. 7175; ma già Cass. 23 novembre 2016, n. 23865; Cass. 23 aprile 2014, n. 9203. *Contra*, nel senso che la novella introduca dei termini di decadenza di natura processuale con effetti sostanziali, deflattivi e acceleratori, la cui violazione, di fatto pregiudicando l'interesse pubblico a scongiurare l'eccessivo protrarsi dei tempi processuali, può essere oggetto di una eccezione in senso lato, non essendo la materia della durata del processo e della sua celerità, garantita dall'art. 111, comma 2, Cost., nella disponibilità delle parti, cfr. App. Torino 6 maggio 2014, est. Pietrini, in *Nuovo not. giur.*, 2014, 2, 447-455.

recato dal Collegato lavoro, interessa non solo tutti i casi di invalidità del licenziamento (6), ma anche altre fattispecie, quali quelle indicate dall'art. 32, commi 3-4, L. n. 183 del 2010, e ora in parte dagli artt. 19 e 38, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 (7).

Il riferimento è in particolare: ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto; all'apposizione del termine alla durata del rapporto, con la precisazione che i sessanta giorni di cui all'art. 6, comma 1, sono elevati a centoventi in relazione alla cessazione dei contratti verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 1, commi 11, lett. a, e 12, l. n. 92 del 2012), ovvero a centottanta relativamente ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 13 luglio 2018 (art. 1, comma 1, lett. c, D.L. n. 87 del 2018) (8); al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto (ma per questi ultimi limitatamente ai contratti già in atto al 15 giugno 2015, tenuto conto dell'abrogazione dell'istituto ex art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015); al trasferimento del lavoratore ai sensi dell'art. 2103 c.c.; la cessione del contratto ex art. 2112 c.c.; nonché a ogni altra ipotesi, inclusa quella recata dall'art. 27, D.Lgs. n. 276 del 2003 (9) (per quanto ora soppresso dall'art. 55, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2015), in cui si richieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto terzo diverso dal titolare.

Sospensione dei termini sostanziali e prima legislazione emergenziale

Per dare una risposta all'interrogativo iniziale è necessario esaminare, tra le norme che si sono convulsamente sovrapposte nel corso degli ultimi

mesi (10), quelle che potrebbero fondare una sospensione del decorso dei termini decadenziali di cui all'art. 6, L. n. 604 del 1966.

Al riguardo, occorre muovere dall'art. 10, D.L. n. 9 del 2020 (11), che, dopo avere previsto, al comma 2, la sospensione, salvo eccezioni, dal 3 al 31 marzo, dei termini per "il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazioni e notificazione" sia dei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari di tribunale di Lodi e di Rovigo "che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020", sia di tutti i procedimenti civili "che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020", stabilisce, al comma 4, che, per i soggetti che, al 2 marzo 2020, siano residenti, abbiano sede operativa o esercitino la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, "il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo [...]".

Questa ultima disposizione, che si pone in linea di continuità con quanto già previsto per fronteggiare lo stato di calamità conseguente agli eventi sismici dell'Aquila del 2009 (12) e del Centro Italia del

(6) In particolare, l'art. 32, comma 2, L. n. 183 del 2010 estende il regime caducatorio a ipotesi di nullità del recesso precedentemente sottratte all'applicabilità del termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione perché non rientranti nella previsione della L. n. 604 del 1966, come nel caso di licenziamento intimato per causa di matrimonio o in violazione delle norme a tutela della maternità (Cass. 4 luglio 1984, n. 4144), per superamento del periodo di comporto (Cass. 28 gennaio 2010, n. 1861), per raggiungimento della età pensionabile e possesso dei requisiti pensionistici (Cass. 14 agosto 2008, n. 21702), o ancor più perché disposto in frode alla legge o riconducibile a un motivo illecito (Cass. 16 ottobre 1980, n. 5574).

(7) D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

(8) D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96. Su cui, condivisibilmente, F. Scarpelli, *Convertito in legge il "Decreto dignità": al via il dibattito sui problemi interpretativi*, in *Giust. civ.com.*, 2018, 15, per il quale poiché il "2° comma dell'art. 1 del decreto stabilisce che (tutte) le disposizioni di cui al 1° comma si applicano ai CTD stipulati nel regime della nuova disciplina, il maggior termine si applicherà soltanto ai nuovi contratti, mentre per quelli sorti in precedenza dovrà ancora rispettarsi il termine di 120 giorni".

(9) D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(10) Per una disamina del quadro regolatore di riferimento, con particolare riferimento ai profili di disciplina delle misure a sostegno del lavoro, cfr. il fascicolo speciale di questa *Rivista*, 2020, 5, Covid-19 Speciale, *Il lavoro al tempo dell'emergenza coronavirus: diritto, diritti, problemi e soluzioni*; O. Bonardi - U. Carabelli - M. D'Onghia - L. Zoppoli (a cura di), *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, Roma, 2020; A. Pileggi (a cura di), *Il diritto del lavoro dell'emergenza epidemiologica*, Supplemento al n. 3-4/2020 di *Lav. e prev. oggi*.

(11) D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

(12) Cfr. art. 5, comma 3, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, per cui: "Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla

2016 (13), è ora abrogata dalla L. n. 27 del 2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18 del 2020 (14), che, all'art. 1, comma 2, fa in ogni caso salvi gli effetti che si siano prodotti sulla base della stessa.

Ne consegue che dal 22 febbraio al 31 marzo 2020 sono sospesi anche i termini sostanziali di decadenza per chi risieda o abbia sede operativa o eserciti la propria attività lavorativa, produttiva o funzione a Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, in Lombardia, nonché a Vò, in Veneto, ovvero in uno dei comuni già individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (attuativo del D.L. n. 6 del 2020) (15).

Non è, di contro, condivisibile la esegesi di una massima estensione possibile dell'art. 10, comma 4, D.L. n. 9 del 2020, che farebbe leva sull'ampliamento della iniziale "zona rossa", prima, all'intera regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, come individuate dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 all'atto della caducazione del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (art. 5, comma 3), e, di seguito, all'intero territorio nazionale, giusta l'art. 1 dei D.P.C.M. 9, 11 e 22 marzo 2020, in ragione di quanto previsto dal successivo comma 18, per cui: "In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di

cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento" (16).

Vero, infatti, che, se il D.P.C.M. 8 marzo 2020, come anche i successivi, non ha individuato nuovi comuni (17), l'inciso "individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento" non pare potersi interpretare finalisticamente (ovvero in ragione della sua *ratio*, quale quella di assicurare un corretto esercizio del diritto garantito ex art. 24 Cost. alla tutela giurisdizionale in un momento emergenziale in cui risulti particolarmente difficile munirsi della necessaria difesa tecnica), nel senso di riferirlo ai comuni implicitamente compresi nei territori richiamati dall'art. 1, D.P.C.M. 8 marzo 2020. Ciò perché norma derogatoria delle disposizioni del codice civile di disciplina della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, come tale eccezionale e insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.). Senza considerare, sotto altro profilo, che la nuova "zona rossa" è stata destinataria di misure urgenti di contenimento del contagio sicuramente meno restrittive di quelle introdotte dall'art. 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, a cominciare, *in primis*, da un divieto di allontanamento dal, e di accesso nel, comune non più assoluto, ma derogabile. Il che

sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto".

(13) Cfr. art. 49, comma 4, D.L. 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, per cui: "Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali".

(14) L. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

(15) D.L. 22 febbraio 2020, n. 6.

(16) In questi termini, F. Aiello, *Emergenza COVID-19: blocco dei licenziamenti e i termini di impugnazione dei licenziamenti (ed altri casi soggetti a decadenza)*, in *Wikilabour.it*, 4-5, per il quale, posto che "con i DPCM 04.03.2020 - 08.03.2020 - 09.03.2020 e 11.03.2020 sono state estese le misure restrittive contemplate nel DPCM 01.03.2020 all'intero territorio nazionale e, in particolare, sono state trasferite su tutto il territorio nazionale le restrizioni ivi contemplate per mezzo del DPCM 09.03.2020 che all'art. 1, comma 1, estende al territorio nazionale la zona indicata dal DPCM 08.03.2020 il quale, a sua volta, all'art. 5, comma 3, aveva fatto venir meno gli effetti dell'Allegato 1 anzidetto", non si può escludere la tesi secondo cui sono al 31 marzo 2020 anche i termini sostanziali di decadenza rimangono sospesi per l'intero territorio nazionale, cui risulta estesa la previsione del comma 4, art. 10, D.L. n. 9 del 2020; cui, adde, F.M. Giorgi, *Emergenza COVID-19 e prime osservazioni in ordine agli effetti sulle controversie di lavoro*, in *Giustiziacivile.com*, 19 marzo 2020, 12.

(17) Condivisibilmente, M. Mattioni, *La sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e adempimento: incertezze applicative e possibili interpretazioni*, in *Federnotizie.it*, 25 marzo 2020, che rimarca la diversità sotto il profilo tecnico-giuridico tra i provvedimenti emergenziali emanati *ante* e *post* D.P.C.M. 8 marzo 2020, laddove l'ambito di applicazione delle misure urgenti di contenimento è individuato per i primi rinviando a un elenco allegato e per i secondi direttamente all'interno del precetto.

consente di fugare qualsivoglia dubbio di ragionevolezza, qualora si intenda obiettare che una esegesi semantica del dato positivo finirebbe per ledere il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in un contesto di generalizzata emergenza sanitaria.

Questo "stato delle cose", all'opposto, porta a ritenere che l'art. 10, comma 4, D.L. n. 9 del 2020 sia rimasto in vigore con immutato contenuto precettivo pur a seguito della perdita di efficacia del D.P.C.M. 1° marzo 2020, dovendo considerare il richiamo al relativo allegato 1 come un rinvio materiale.

Tanto come confermato dal D.L. n. 11 del 2020 (18), entrato in vigore nello stesso giorno del D.P.C.M. 8 marzo 2020, il cui art. 1, ancorché successivamente abrogato dall'art. 83, comma 22, D.L. n. 18 del 2020, preserva, al comma 3, l'applicazione della disposizione nel suo complesso (19).

Diversamente, non potrebbero spiegarsi gli emendamenti apportati in sede di conversione dalla L. n. 27 del 2020 (20), che, nel riconoscere periodi aggiuntivi di accesso agli ammortizzatori sociali ai soli datori di lavoro con unità produttive situate nella iniziale "zona rossa", presuppongono la perdurante vigenza dell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 sia pure prima dell'abrogazione del D.L. n. 9 del 2020 all'atto della conversione del D.L. n. 18 del 2020.

Il D.L. n. 11 del 2020, al contempo, non dispone altrettanta sospensione di tutti "i termini comportanti prescrizioni e decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione", benché, al comma 2 sempre dell'art. 1, disciplini, salvo eccezioni, la sospensione dal 9 al 22 marzo dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (nonché penali, tributari e militari) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari; piuttosto, si limita a stabilire, all'art. 2, comma 3, la sospensione della "decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza" dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività processuali precluse

dai provvedimenti organizzativi adottati, dal 23 marzo al 31 maggio, dai capi degli uffici giudiziari per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Sospensione dei termini procedurali e art. 83, D.L. n. 18 del 2020

La previsione dell'art. 2, comma 3, D.L. n. 11 del 2020 è abrogata dall'art. 83, comma 22, D.L. n. 18 del 2020, che, nondimeno, la rinnova, al comma 8, per il periodo dal 16 aprile - di seguito fissato dal 12 maggio per effetto della modifica introdotta dall'art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 2020 (21) - al 30 giugno - ora esteso al 31 luglio dall'art. 3, comma 1, lett. 1, D.L. n. 28 del 2020 (22) - (comma 6), cui è, peraltro, aggiunto il periodo dal 9 marzo al 15 aprile - poi 11 maggio, giusta la proroga dell'art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 2020 - in cui, ai sensi del comma 2, opera la sospensione del "decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" e, in genere, di "tutti i termini procedurali", ma limitatamente all'attività giudiziaria per cui la stessa non è disposta (comma 5).

Si tratta di una norma "oscura" (23) o comunque non certo "perspicua" (24), non comprendendosi in che modo il ricorso a specifiche misure di organizzazione per assicurare il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie per prevenire il contagio possa precludere la presentazione della domanda giudiziale, posto che, se per i processi che iniziano con ricorso è disposta la obbligatorietà del deposito telematico - dall'8 marzo al 31 maggio (art. 2, comma 6, D.L. n. 11 del 2020), e in ogni caso - dal 9 marzo al 30 giugno (art. 83, comma 11, D.L. n. 18 del 2020), e ora sino al 31 luglio (art. 3, comma 1, lett. 1, D.L. n. 28 del 2020), negli uffici che non hanno la disponibilità del servizio - ovvero Giudice di Pace e - fino a quando non saranno regolamentate "la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" - Cassazione (25)- giammai può essere precluso l'accesso

(18) D.L. 8 marzo 2020, n. 11.

(19) Resta fermo che l'abrogazione del comma 3, art. 1, D.L. n. 11 del 2020 stabilita dall'art. 83, comma 22, D.L. n. 18 del 2020 è tale da non stravolgere l'art. 10, D.L. n. 9 del 2020, posto che questa ultima norma è richiamata al solo fine di precisare che la stessa continua a trovare applicazione nonostante la previsione generale della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti, proprio perché reca (e continua a recare fino all'atto della sua caducazione ex L. n. 27 del 2020, art. 1, comma 2 (una disciplina speciale per quanto concerne la sospensione non soltanto dei termini processuali, ma anche e soprattutto di quelli sostanziali. Contra, F.M. Giorgi, *Emergenza COVID-19 e prime osservazioni in ordine agli effetti sulle controversie di lavoro*, cit., 12.

(20) Cfr., in particolare, artt. 19, comma 10 *bis*, 20, comma 7 *bis*, e 22, comma 8 *bis*.

(21) D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

(22) D.L. 30 aprile 2020, n. 28.

(23) G. Sicchiero, *Decreto Cura Italia: le disposizioni in tema di giustizia civile*, in *Quotidiano giuridico*, 19 marzo 2020, per il quale, in mancanza di un commento specifico al comma 8 dell'art. 83 nella relazione illustrativa del D.L. n. 18 del 2020, sembra che per impedire decadenze l'unico rimedio sia quello della proposizione della domanda giudiziale.

(24) Così, cfr. relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo n. 18/2020 della Corte Suprema di Cassazione del 1° aprile, 12.

(25) Cfr. comma 11 *bis*, art. 83, D.L. n. 18 del 2020, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 27 del 2020, che, prevedono, fino al

da parte delle persone che debbono svolgere attività urgenti (art. 83, comma 7, lett. a) (26)).

Di certo, la stessa è l'unica che in seno al D.L. n. 18 del 2020 disciplina, sia pure a determinate condizioni, la sospensione generalizzata dei termini sostanziali, posto che gli artt. 80, comma 20, 34, e 42 si limitano, dal canto loro, rispettivamente, a sospendere i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010 (27) e quelli in materia di prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Di contro, il D.L. c.d. Cura Italia non reca alcuna disposizione che, nelle more della sospensione del decorso di tutti i termini procedurali dal 9 marzo al 15 aprile (poi 11 maggio), sospenda anche quello dei termini sostanziali.

Questa carenza potrebbe colmarsi non già in ragione di un'apodittica correlazione tra sospensione *ex lege* dei termini processuali e sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (28), ma al più ricorrendo a una esegesi sistematica dei commi 8 e 2 dell'art. 83, che consenta di ritenere non pensabile che, pendente la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per definizione più

incisiva ed estesa, non siano sospesi anche i termini connessi all'esercizio di un diritto sostanziale, laddove gli stessi possano essere interrotti o impediti solo con la proposizione della domanda giudiziale (29); tanto come corroborato dall'elaborazione giurisprudenziale, che, con riguardo all'ipotesi di sospensione dei termini processuali regolata dall'art. 1, L. n. 742 del 1969 (30), forte delle declaratorie di illegittimità rese dalla Consulta in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. con riguardo a specifici termini di impugnazione (31), tenuto conto della finalità della norma di consentire agli avvocati di fruire di una pausa feriale ininterrotta (tranne che per gli affari urgenti di cui agli artt. 2 e 3), amplia, in chiave adeguatrice, la locuzione "termini processuali" al fine di ricomprendere nel cono d'ombra della disposizione i termini brevi di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, allorché quest'ultimo costituisca per il titolare del diritto l'unico rimedio per assicurare tempestivamente il suo esercizio (32).

Con la precisazione che l'estensione interesserebbe anche i termini di prescrizione, per quanto normalmente di lunga durata e per i quali, pertanto, "non v'è ragione di modificare il loro corso normale e alterare o turbare i rapporti giuridici ai quali si

30 giugno (ora 31 luglio, art. 3, comma 1, lett. i, D.L. n. 28 del 2020), nei giudizi civili di legittimità, al fine di evitare l'improcedibilità del ricorso, il deposito di atti e di documenti da parte degli avvocati possa avvenire in modalità telematica.

(26) In tal senso, A. Panzarola - M. Farina, *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura*, in *Giustiziacivile.com*, 18 marzo 2020, 6, per i quali si profila comunque "complessa la determinazione dei diritti (sostanziali) cui la norma si riferisce, i quali, stando al dettato normativo, sono esercitabili esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti assunti dal capo dell'ufficio", laddove l'avverbio utilizzato ("esclusivamente") "lascia arguire che deve trattarsi di diritti relativamente ai quali gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivo della decadenza possono essere associati soltanto alla domanda giudiziale, essendo allo scopo irrilevanti eventuali atti stragiudiziali".

(27) D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

(28) Cfr. le schede di lettura predisposte dal servizio studi del Senato e della Camera dei deputati ai fini dell'esame del D.L. n. 18/2020 (A.C. 2463), laddove è riportato che: "In base al comma 8, se l'adozione delle misure organizzative per il contenimento del contagio preclude la possibilità di presentare una domanda giudiziale, la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei relativi diritti è sospesa fintanto che perdurano le misure stesse. Pertanto, i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi di diritto dal comma 2 per il periodo 9 marzo - 15 aprile (9 marzo - 11 maggio, in base al decreto-legge n. 23/2020) ma potranno essere sospesi anche successivamente, fintanto che perdurano le misure organizzative di contenimento del virus, se tali misure precludono la possibilità di presentare una domanda giudiziale". Analogamente, M. Tarantino, *Aspetti critici sulla decorrenza dei termini per impugnare le delibere condominiali durante l'emergenza COVID-19*, in *Diritto e Giustizia. Il quotidiano di informazione giuridica*, 10 aprile 2020.

(29) Su cui, *amplius*, F. Santagada, *La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid-*

19, in *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*, 7 maggio 2020, 4, la quale, peraltro, si interroga sugli effetti della necessaria sospensione dei termini sostanziali di prescrizione e di decadenza, sottolineando come l'art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 si limiti a prevedere che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", mentre nulla dispone sulle conseguenze che si verificano quando il termine sia iniziato a decorrere nel periodo antecedente alla sospensione, con la conseguenza di ipotizzare che ove il termine sia scaduto nel periodo di sospensione o venga a scadere dopo la fine dello stesso, essendo rimasto il computo *medio tempore* sospeso, esso riprende a decorrere a far data dalla cessazione della sospensione, dovendo fare applicazione del principio di diritto secondo cui il decorso del tempo compreso nell'intervallo della sospensione sia soggetto al recupero integrale al termine di esso (cfr., *ex multis*, Cass. 12 marzo 2014, n. 5720).

(30) L. 7 ottobre 1969, n. 742.

(31) In particolare, in relazione al termine di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale (art. 1137 c.c.), cfr. Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 49; mentre con riguardo a quello delle delibere del consiglio provinciale degli architetti e per le opposizioni alla stima dell'indennità di espropriazione, rispettivamente, cfr. Corte cost. 29 luglio 1992, n. 380, per il primo, e Corte cost. 13 luglio 1987, n. 255 (ma già) Corte cost. 13 febbraio 1985, n. 40, per il secondo.

(32) Così, riguardo all'applicabilità della sospensione feriale al termine di cui all'art. 2527 c.c. relativo all'impugnazione giudiziale della delibera di esclusione del socio di società cooperativa, cfr. Cass. 28 maggio 1991, n. 6041; Cass. 19 luglio 1990, n. 7409. Laddove, in ordine alla sospensione feriale del termine annuale di decadenza della domanda di disconoscimento della paternità, cfr. Cass. 18 marzo 2016, n. 5423; Cass. 1° febbraio 2016, n. 1868. Relativamente, invece, al termine previsto dall'art. 2377 c.c. per l'impugnazione della delibera dell'assemblea di una società per azioni, cfr. Cass. 18 aprile 1997, n. 3351.

riferiscono” (33), proprio in ragione del riferimento espressamente compiuto in seno all’art. 83, comma 8, D.L. n. 18 del 2020.

La riserva si impone atteso che, per quanto il comma 2 dell’art. 83, D.L. n. 18 del 2020 sia chiaro nel menzionare la sospensione della decorrenza dei soli “termini procedurali” (34), come tale, peraltro, insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.), anche a condividere un’interpretazione della norma tale da ricomprendere i termini sostanziali (di prescrizione e decadenza) “stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio”, la stessa, ferma la sua condizionalità alla verifica di volta in volta dell’assenza di altri rimedi rispetto al promovimento del giudizio, difficilmente può dirsi giustificata dalla *ratio legis* perseguita di assicurare un corretto esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale in un momento emergenziale in cui risulti particolarmente difficile munirsi della necessaria difesa tecnica; ciò essendo prevista, fino alla cessazione delle misure di prevenzione del contagio, la obbligatorietà del deposito telematico del ricorso e in ogni caso la garanzia di accesso agli uffici giudiziari per il compimento delle attività urgenti, senza considerare, peraltro, che, ex

art. 20 *ter* introdotto in sede di conversione del D.L. n. 18 del 2020, nei procedimenti civili, è data alla parte la facoltà di apporre la sottoscrizione della procura alle liti anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine (35).

Tesi e antitesi sulla decorrenza dei termini di decadenza ex art. 6, L. n. 604 del 1966

Se questo è il quadro normativo di riferimento, occorre vedere come lo stesso possa essere declinato con riguardo all’art. 6, L. n. 604 del 1966, segnatamente esteso anche ai rapporti e agli atti di cui all’art. 32, commi 3-4, L. n. 183 del 2010, e agli artt. 19 e 38, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015, e che è caratterizzato da una fattispecie a formazione progressiva in cui la impugnativa stragiudiziale e quella giudiziale non possono essere considerate disgiuntamente, costituendo “un unicum inscindibile, in quanto l’inosseranza delle singole regole fissate per ciascuna delle due fasi comporta la decadenza con effetto sostanziale dall’esercizio del diritto” (36).

Volendo semplificare, alla luce della ricostruzione proposta dell’art. 10, comma 4, D.L. n. 9 del 2020,

(33) Cass. 25 ottobre 2007, n. 22366, ha escluso l’assoggettività alla sospensione feriale prevista dall’art. 1, L. n. 742/1969 del termine quinquennale di prescrizione per proporre l’azione revocatoria ex art. 67, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, benché la domanda giudiziale sia nel caso l’unico strumento per provocarne l’interruzione, in quanto la mancata sospensione di tale termine di prescrizione tutt’altro che breve, in relazione alla vicinanza o al decorso del periodo feriale, non crea alcun nocumento alla tutelabilità della situazione sostanziale.

(34) Così, V. Lombardi, *Sul recente (e caotico) intervento legislativo in materia di giustizia civile*, in *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*, 23 marzo 2020, 4-5, per il quale, se è indubbio che, pendente la sospensione dei termini procedurali dal 9 marzo al 15 aprile, nessun termine di decadenza o di prescrizione risulta essere sospeso, nella consapevolezza che il brocardo, secondo cui “*ubi lex voluit dixit, ubi non noluit tacuit*” si applica anche quando l’omessa previsione sia ascrivibile non alla *voluntas* del legislatore, ma a una sua distrazione, nondimeno, rimarca come i commi 2 e 8, art. 83, D.L. n. 18 del 2020 si risolvano in un paradosso, cui potrà portare rimedio il Giudice delle leggi, dal momento che “colui il quale, nel periodo 16 aprile-30 giugno, dovesse avere la necessità di proporre la domanda giudiziale per evitare una decadenza o il maturarsi di una prescrizione, se, in dipendenza di esigenze organizzative dell’ufficio, non possa provvedervi, beneficerà (*rectius*, potrebbe beneficiare) della sospensione, mentre se, l’impedimento, ancorché ascrivibile alle medesime ragioni, si verifichi sino al 15 aprile, neppure potrà beneficiare di tale ‘causa di forza maggiore’, disponendo l’ottavo comma dell’art. 83 cit. per il (solo) secondo periodo oggetto dell’intervento legislativo (16 aprile-30 giugno)”.

(35) In questi termini, condivisibilmente, A. Scarpa, *Covid-19 e sospensione dei termini sostanziali*, in *Giustizia insieme*, 27 aprile 2020, 8, che esclude anche che si possa arrivare a una esplicita affermazione di applicabilità ai termini sostanziale della sospensione disposta dall’art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 con una norma di interpretazione autentica o, sotto altro profilo,

retroattiva, dal momento che alla “prima soluzione farebbe resistenza l’argomento che la nuova legge rivelerebbe, in realtà, una portata innovativa; sulla seconda soluzione si dovrebbero considerare le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sui limiti posti alla retroattività delle leggi in materia civile sulla base sia dell’art. 6 CEDU che dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU”.

(36) L. Perina, *Il nuovo regime delle decadenze previsto dall’art. 32 L. 183 del 2010*, in *Rassegna di giurisprudenza del lavoro nel veneto*, 2012, 128. Cui, conformemente, E. Boghetich, *Tutele dei diritti del lavoratore e nuovi termini di decadenza*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, 75; G. Ianniruberto, *Il nuovo regime delle decadenze nelle impugnazioni degli atti datoriali*, in M. Cinelli - G. Ferraro (a cura di), *Il contenzioso del lavoro nella Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro)*, Torino, 2011, 229, che esclude che la normativa abbia natura processuale; V. Maio, *Riforma e generalizzazione del regime di impugnativa e decadenza dei licenziamenti*, in *Giur. it.*, 2011, 2689; A. Amoroso, *Impugnazioni e decadenze nel “collegato lavoro”*. *Il nuovo regime delle impugnazioni e delle decadenze*, in *Treccani. Il libro dell’anno del diritto 2012*, a cura di R. Garofoli - T. Treu, Roma, 2012, 455; M. Casola, *La decadenza nel diritto del lavoro dopo la l. 92 del 2012*, in *Giur. mer.* 2012, 1854-1856, per la quale il rigenerato art. 6, L. n. 604/1966 definisce una “fattispecie unica, a struttura complessa e a formazione progressiva”, dal momento che l’analisi della norma nel suo complesso rileva come il comma 2 non abbia una propria autonomia precettiva, che possa essere disgiunta e frazionata rispetto al comma 1; L. Cavallaro, *L’art. 32 l. n. 183/2010 dopo il “Milleproroghe”*, in *CSDLE*, n. 169/2013, 15, che esclude la rilevanza di ufficio delle decadenze introdotte dal Collegato lavoro; S. Visonà - L. Perina, *Il regime delle impugnazioni e il contenzioso del lavoro*, in L. Fiorillo - A. Perulli (a cura di), *Rapporto individuale e processo del lavoro*, Torino, 2014, 456, che rimarcano come non possa prescindere dalla eccezione di parte; L. Di Paola, *L’impugnativa del licenziamento e le decadenze*, in Id. (a cura di), *Il licenziamento. Dalla legge Fornero al Jobs Act*, Milano, 2016, 429, per il quale è ragionevole concludere che il secondo termine sia di decadenza

è plausibile ritenere che, dal 22 febbraio al 31 marzo, l'articolato decadenziale nel suo complesso rimanga sospeso, ma solo per chi risieda o abbia sede operativa o eserciti la propria attività lavorativa, produttiva o funzione in uno dei comuni di cui allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Diversamente, ammessa e non concessa la massima estensione possibile della disposizione in ragione di quanto previsto al comma 18, il suo ambito di applicazione risulterebbe gradatamente ampliato, dal 8 marzo, alla regione Lombardia e ad alcune province del Veneto, del Piemonte, della Emilia Romagna e delle Marche, e, dal 9 marzo in poi, all'intero territorio nazionale.

Venendo, invece, al comma 2 dell'art. 83, D.L. n. 18 del 2020 è ragionevole argomentare, alla stregua dell'esegesi accolta, nel senso della decorrenza generalizzata, dal 9 marzo all'11 maggio, del primo termine di decadenza (caratterizzato dalla previsione di una durata e di un *dies a quo* diversi a seconda della fattispecie da impugnare), oltre che del secondo e, se del caso, del terzo, il che è a dire del termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato e di quello ulteriore di sessanta giorni per la proposizione della domanda giudiziale in ipotesi di rifiuto

della conciliazione o dell'arbitrato richiesti o di mancato accordo necessario al relativo espletamento (37).

Questa conclusione, che non esclude la possibilità di una rimessione in termini (art. 153, comma 2, c.p.c.), se la maturazione della decadenza sia da imputare alla non-attività da parte del lavoratore perché abbia contratto il Covid-19 o sia stato costretto a un periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (38), andrebbe, però, rivista nell'eventualità che il tentativo di conciliazione chiesto sia quello in sede amministrativa.

Al riguardo, infatti, occorre tenere conto: *da un lato*, della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile di cui all'art. 103, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, prorogata al 15 maggio dall'art. 37, D.L. n. 23 del 2020, sospensione che è da riferire a tutti i procedimenti amministrativi (latamente intesi) a istanza di parte, tra cui anche la procedura *ex art.* 410 c.p.c. (39); *dall'altro*, del principio di diritto per cui l'art. 6, comma 2, primo periodo, L. n. 604 del 1966 è da interpretare alla luce dell'art. 410, comma 2, c.p.c. se l'accordo necessario all'espletamento sia raggiunto, ma la conciliazione non sia riuscita, in tutto o parte, e si sia conclusa con un verbale negativo, nel senso cioè che il termine per il deposito del ricorso giudiziario, che non si era consumato per effetto della sospensione, riprenda a

sostanziale, anche se non è qualificato come tale dal legislatore, e, ancor più, se il tenore letterale della norma, laddove recita che "l'impugnazione è inefficace se non è seguita", possa fare ritenere il contrario.

(37) *Contra*, F. Aiello, *Emergenza COVID-19: blocco dei licenziamenti e i termini di impugnazione dei licenziamenti (ed altri casi soggetti a decadenza)*, cit., 5-6, che argomenta nel senso della sospensione dei termini sostanziali dal 9 marzo al 15 aprile, prima, ritenendo che per dare un qualche significato alla previsione che concerne "tutti i termini procedurali" di cui al comma 2, art. 83, D.L. n. 18 del 2020 occorra estenderne l'ambito di applicazione anche agli atti extragiudiziali, e, di seguito, facendo leva sul dato letterale dell'art. 6, L. n. 604 del 1966, che contemplerebbe quale ipotesi principale di contestazione l'atto giudiziale, degradando l'impugnativa extragiudiziale a ipotesi residuale, con la conseguenza di ipotizzare che, qualora quest'ultima non sia intervenuta nei sessanta giorni dalla comunicazione per iscritto del licenziamento, sarebbe comunque data la possibilità al lavoratore di beneficiare della sospensione dei termini processuali proponendo, alla ripresa della decorrenza, ma nel termine sempre di sessanta giorni, un'azione giudiziale, quand'anche si tratti di azione *ex art.* 28, L. n. 20 maggio 1970, n. 300. Mentre, a ritenere di differenziare tra termini di "impugnazione giudiziale" e quelli di "impugnazione stragiudiziale", per la sospensione solo dei primi, non anche dei secondi, M. Miscione, *Il Diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus*, in questa *Rivista*, 2020, 4, 324, per il quale all'opposto le impugnazioni stragiudiziali per i licenziamenti va fatta nei termini di legge senza sospensione a causa del coronavirus, "perfino per l'ipotesi assurda di licenziamenti nulli per violazione del 'blocco'" disposto dall'art. 46, D.L. n. 18 del 2020;

cui, *adde*, A. Preteroti - A. Delogu, *I licenziamenti collettivi e individuali al tempo del coronavirus*, in A. Pileggi (a cura di), *Il diritto del lavoro dell'emergenza epidemiologica*, cit., 169-170, per il quale, se, *per un verso*, è da riconoscere la sospensione dei centottanta giorni previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, L. n. 604 del 1966 benché in alternativa alla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, sol perché l'art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 stabilisce espressamente la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e "perché diversamente opinando si reintrodurrebbe surrettiziamente nell'ordinamento una sorta di conciliazione obbligatoria oramai espunta dal legislatore", *per altro verso*, deve darsi atto che il termine di cui al comma 1, sempre dell'art. 6, non possa dirsi a rigore sospeso, salvo ammettere che, attesa la rilevanza costituzionale, *ex art.* 24 Cost., del diritto di accesso alla giustizia, che "la mancata sospensione del termine di 60 giorni, inteso quale termine stragiudiziale, non privi comunque il lavoratore della facoltà di introdurre direttamente il giudizio nel medesimo termine, beneficiando della sospensione prevista dall'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020".

(38) In tal senso, già A. Preteroti - A. Delogu, *op. ult. cit.*, 170, che, peraltro, tra le cause non imputabili alla parte per cui la stessa sia incorsa in decadenza includono l'essere rimasti confinati nelle zone rosse, per quanto una simile esimente potrebbe riconoscersi solo per i residenti nei comuni di cui allegato 1° DPCM 1° marzo 2020 per la durata di efficacia del provvedimento in ragione del divieto assoluto di accesso e uscita dagli stessi.

(39) Così, Ispettorato nazionale del lavoro, note Prot. nn. 2201, 2211 e 2333 del 23, 24 e 30 marzo, Prot. n. 2551 del 16 aprile, nonché, da ultimo, nota Prot. n. 12 del 6 maggio 2020.

decorrenza dal ventesimo giorno successivo a quello in cui la procedura possa considerarsi esaurita (40).

Il che consente di ipotizzare la sospensione della decorrenza del terzo eventuale termine di decadenza di sessanta giorni per il deposito del ricorso, ma quale conseguenza diretta, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020, della sospensione dei termini (non già procedurali, *ex art.* 83, comma 2, ma) amministrativi, ai sensi dell'art. 103, comma 1, non potendo prescindere dalla decorrenza dei termini di cui all'art. 410 c.p.c. per stabilire se e quando la conciliazione richiesta sia stata rifiutata, ancorché tacitamente (41), o non sia stato raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento.

Con la precisazione che è da escludere che la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione impedisca la decadenza per il decorso del termine di centottanta giorni dall'impugnazione del licenziamento, previsto dall'art. 6, comma 2, primo periodo, L. n. 604 del 1966, e tanto indipendentemente dalla sospensione dei termini amministrativi *ex art.* 103, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, dal momento che la stessa comunicazione potrebbe al più realizzare un effetto sospensivo del termine decadenziale nell'eventualità in cui la conciliazione dovesse concludersi con un verbale negativo, fermo restando la necessità di depositare il ricorso giudiziario nei termini di legge.

Diversa, invece, è la ricostruzione cui si perviene a perorare una lettura dell'art. 83, comma 2, D.L. c.d. Cura Italia, tale da comprendere anche i termini sostanziali di decadenza a rilevanza processuale, il cui impedimento cioè consegua esclusivamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, e non anche ad un atto stragiudiziale di costituzione in mora.

In questa prospettiva, pur al netto delle riserve avanzate, potrebbe argomentarsi nel senso che il comma 2 dell'art. 83 comporti, dal 9 all'11 maggio, per tutto il territorio nazionale, la sospensione della decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, L. n. 604 del 1966 in

caso di rifiuto della conciliazione o dell'arbitrato richiesti o di mancato accordo necessario al relativo espletamento, posto che questo ultimo termine può essere impedito esclusivamente dal deposito del ricorso giudiziale. Laddove altrettanto effetto sospensivo non parrebbe realizzarsi con riferimento ai termini di cui all'art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, ovvero quelli di sessanta e centottanta giorni, rispettivamente decorrenti, il primo, dal licenziamento e, il secondo, dalla sua impugnazione, potendo gli stessi essere impediti dal compimento di un'attività stragiudiziale, quale la contestazione del recesso a mezzo raccomandata, *mail*, *pec*, o anche *whatsapp* o la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o di arbitrato (42).

Osservazioni conclusive. Criticità sottese alle modalità di comunicazione della impugnazione stragiudiziale

La possibilità di più soluzioni astrattamente percorribili all'atto della interpretazione delle norme in punto di contrasto dell'emergenza epidemiologica e di contenimento degli effetti in materia di giustizia rende ragione di una disciplina settoriale e, sotto altro profilo, claudicante della sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza, che tralascia di considerare come questi istituti, quando condizionanti un diritto disponibile, appaiono preordinati ad assicurare l'interesse privato del soggetto passivo del rapporto alla liberazione dal vincolo obbligatorio, eliminando lo stato di incertezza che consegue al mancato esercizio del diritto, sia pure con modalità di attuazione diverse (ovvero facendo ricorso, in un caso, alla perentorietà del termine, e, in un altro, alla specificità e alla infungibilità dell'atto impeditivo) (43); il tutto unitamente al perseguimento di una generalizzata esigenza di giustizia (44).

Di certo, la chiave di lettura suggerita, specie laddove ipotizza la decorrenza generalizzata dei termini di decadenza di cui all'art. 6, L. n. 604 del 1966 dal 9

(40) Cfr. Cass. 21 marzo 2019, n. 8026; ma già Cass. 1° marzo 2018, n. 14108.

(41) Cfr., per tutti, Cass. 21 marzo 2019, n. 8026, per cui si ha rifiuto qualora la controparte non abbia dato seguito all'istanza decorsi venti giorni dal suo ricevimento.

(42) In questi termini, F.M. Giorgi, *Emergenza COVID-19 e prime osservazioni in ordine agli effetti sulle controversie di lavoro*, cit., 13.

(43) Sulla connessione tra estinzione della situazione giuridica attiva e liberazione da una situazione giuridica passiva, B. Grasso, *Sulla distinzione tra prescrizione e decadenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 895, per cui la previsione legislativa dell'istituto della decadenza convenzionale (art. 2965 c.c.), se

consente di escludere che le norme prescrizionali possano ritenersi dotate del carattere dell'inderogabilità assoluta, dà conferma della possibile funzionalizzazione della prescrizione alla tutela di un interesse privato; v., *etiam*, A. Auricchio, *Appunti sulla prescrizione*, Napoli, 1971, 32 ss., per il quale la inderogabilità delle norme sulla prescrizione (art. 2936 c.c.) ha il fine di assicurare non già la pubblicità dell'interesse protetto, ma che ciascun soggetto possa godere della tutela legislativa in piena libertà.

(44) Così, L. Morlini Galantino, *Le clausole di decadenza dei contratti collettivi*, Padova, 1974, 43, per la quale è da ritenersi "insito nella comune coscienza sociale, e quindi giusto, che diritti lasciati per un più o meno lungo periodo di tempo in disuso siano indegni di tutela giuridica".

marzo all'11 maggio, pare trovare ulteriore riscontro nella prevista continuità dello svolgimento del servizio postale, sia previa adozione, *ex art.* 108, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, di misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19, che è tale da assicurare in ogni caso il compimento delle attività stragiudiziali chieste ai fini dell'impedimento.

Ciò senza considerare, peraltro, che proprio l'emendamento che è stato recato in sede di conversione, laddove, nell'aggiungere il comma 1 *bis* dell'art. 108, si prevede che "i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza", sembra deporre nel senso prospettato, posto che lo stesso - limitatamente al periodo di sua vigenza, dal 30 aprile al 19 maggio (45) - lascia supporre "che, fino all'inoltro della raccomandata, 'i termini sostanziali di decadenza e prescrizione' stiano regolarmente decorrendo e non siano affatto *aliunde* sospesi sino all'11 maggio 2020" (46).

In alternativa la maturazione della decadenza ben potrebbe essere impedita dall'invio della stragiudiziale a mezzo *pec*, per quanto la stessa possa presentare profili di criticità, soprattutto quando si tratti di copia di impugnativa rimessa dall'avvocato mediante allegata scansione di documento cartaceo.

Ciò in quanto, se questa modalità di trasmissione è ritenuta idonea a integrare pienamente il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 6, comma 1, L. n. 604 del 1966, richiedendo la norma qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota

la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale (47), di converso, si oppone che la scansione di impugnativa cartacea di licenziamento, che di per sé costituisce una mera copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, per poter avere la validità e l'efficacia della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702, c.c., debba necessariamente essere sottoscritta dal lavoratore e/o dal difensore con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata (dimodoché la scansione acquista natura di documento informatico ed è dotata dell'efficacia della scrittura privata), o, in alternativa, essere accompagnata da (valida) attestazione di conformità da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (48). Oppure, ancora, essersi formata nel rispetto delle regole tecniche attualmente contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2014 e relativi allegati: nel qual caso, "la certificazione di processo (che costituisce l'unico requisito, tra i due richiesti in via alternativa dal comma 1-bis dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, logicamente applicabile alla fattispecie) dovrà essere portata nella sfera di conoscenza del datore entro il termine di 60 giorni dal licenziamento (al pari, in caso di impugnazione effettuata dall'avvocato, del mandato o della successiva ratifica), dal momento che l'impugnativa è atto imposto a pena di decadenza e le esigenze di certezza sottese alla fissazione del limite temporale non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di ulteriore pendenza circa la validità o meno dell'atto impeditivo" (49).

(45) Per l'abrogazione dall'art. 108, comma 1 *bis*, L. n. 27 del 2020, cfr. art. 46, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

(46) A. Scarpa, *Covid-19 e sospensione dei termini sostanziali*, cit., 9, che rimarca come la modifica apportata al D.L. n. 18 del 2020 abbia efficacia soltanto dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, non disponendo questi ultima diversamente.

(47) In questi termini, Trib. Brescia 17 aprile 2018, est. Mossi, inedita.

(48) Così, Trib. Monza (ord.) 29 gennaio 2020, est. Rotolo, inedita, che, nel richiamare al riguardo il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e in particolare, in un caso, gli artt. 1, comma 1, lett. p), e 20, comma 1 *bis*, e, nell'altro caso, l'art. 22, comma 2, precisa che la procedura di trasmissione mediante *pec* da parte del difensore certifica l'avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione,

con conseguente individuazione con certezza sia del mittente che del destinatario, ma non può certificare la conformità degli atti allegati, i quali necessariamente dovranno essere sottoscritti digitalmente per assumere il valore di atto scritto.

(49) M. M. Mutarelli, *È valida l'impugnativa di licenziamento inviata come allegato dalla p.e.c. dell'avvocato?*, in *Il diritto dei lavori*, XII, 3 dicembre 2018, 24, che contempla questa ulteriore eventualità quale alternativa alle altre previste dal D.Lgs. n. 82 del 2005 ma con riferimento alla fattispecie di trasmissione a mezzo *pec* da parte del difensore della scansione di impugnativa cartacea di licenziamento sottoscritta dal lavoratore, non prefigurando al di fuori di tale ipotesi, e cioè nel diverso caso in cui ricorra solo o anche la sottoscrizione dell'avvocato in nome e per conto della parte, alcun elemento di inidoneità della comunicazione tale da impedire la decadenza *ex art.* 6, L. n. 604 del 1966.